

Oggetto: Legge regionale 14.03.1994 n° 12, artt. 12, 13 e 14. Modifiche del regolamento comunale per la disciplina e per la gestione dei terreni gravati da uso civico del Comune di Cabras approvate con la deliberazione del Consiglio comunale n° 32 del 31.07.2015.

Il Direttore del Servizio

DETERMINA

di esprimere, in relazione alle modifiche apportate al regolamento comunale per la disciplina e per la gestione dei terreni gravati da uso civico approvate con la deliberazione n° 32 del 31.07.2015 del Consiglio comunale di Cabras, il parere favorevole di cui all'art. 12, comma 2, della legge regionale 14.03.1994 n° 12 ad eccezione dell' art. 28 e degli artt. 2 comma 2 e 3, art. 21 bis, 21 ter e 21 quater, art. 23 nei punti in cui prevedono la concessione a persone non titolari dell'uso civico.

Motivazione

Con la deliberazione in esame, il Consiglio comunale ha approvato delle modifiche al regolamento al fine di adeguarlo alle disposizioni normative in materia di competenze amministrative, alle nuove esigenze ed alle mutate condizioni economiche e sociali della comunità. In particolare:

- competenza amministrativa in materia di concessione delle terre civiche;
- terreni utilizzabili per colture agrarie: sono state meglio specificate le categorie prioritarie nelle concessioni, la superficie concedibile e la durata delle concessioni;
- terreni utilizzabili per pesca e piscicoltura: è stata aumentata la durata delle concessioni;
- terreni utilizzabili per fini turistici: le concessioni verranno rilasciate a seguito di procedura ad evidenza pubblica ed alla scadenza non sono rinnovabili;
- Sono stati introdotti art 21 bis, ter e quater che regolamentano le concessioni dei terreni utilizzabili per fini sportivi e culturali, realizzazione di servizi e valorizzazione ambientale;
- sono state meglio normate le motivazioni di decadenza dalle concessioni.

Le seguenti modifiche apportate al regolamento si ritiene non rispondano alle norme sulla gestione degli usi civici:

a) Art. 2 comma 2 e 3, Art. 21 bis, 21 ter e 21 quater, art. 23: questi articoli prevedono la possibilità di concedere beni ad uso civico anche a cittadini non residenti. Tali concessioni non

Servizio Territoriale dell'Oristanese

rispondono a quanto prescrive la legge regione 14.03.1994 n° 12, che all'art. 2 prevede che il diritto dell'uso civico appartiene ai cittadini residenti nel Comune.

b) E' stato abrogato l'art. 34 del preesistente regolamento che prevedeva la decadenza senza indennizzo dalla concessione al verificarsi dei seguenti eventi: perdita dei requisiti per la concessione, cessazione dell'attività, morte del concessionario, scioglimento o fallimento della persona giuridica concessionaria.

Nel regolamento in esame è stato introdotto l'articolo 28 che prevede la corresponsione di un indennizzo a carico dei nuovi concessionari nei casi di decadenza summenzionati.

Considerato che la concessione dell'uso civico non deve comprometterne l'esistenza e recare pregiudizio ai diritti della collettività utenti, si ritiene che per i motivi di decadenza elencati non è congruo prevedere indennizzi in quanto:

- ricadono nella responsabilità del concessionario stesso;
- le durate previste per le diverse tipologie di concessione permettono l'ammortamento di eventuali investimenti pluriennali;
- in caso di morte del concessionario l'art. 35 prevede la possibilità di subentro degli eredi.

Eventuali migliorie o migliore usufruibilità del bene potranno essere valutate per l'adeguamento dei canoni di concessione.

Prescrizioni

Le concessioni dovranno attenersi a quanto previsto dalla legge regionale 14.03.1994 n° 12 e s.m.i.

I proventi derivanti dalle concessioni dovranno essere destinati ad opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 14.03.1994 n° 12.

Riferimenti normativi

Legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 e successive integrazioni e modificazioni;

Deliberazione della Giunta regionale n. 21/6 del 05.06.2013: "atto di indirizzo interpretativo e applicativo per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi agli usi civici di cui alla L.R. 12/1994 e s.m.i.";

Decreto n. 953/DEC A 53 del 31.07.2013 dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro – pastorale concernente "direttive operative per l'azione amministrativa e la gestione dei procedimenti in materia di usi civici";

Decreto del Commissario regionale per gli usi civici di accertamento delle terre civiche del Comune di Cabras n° 274 del 03.08.1941;

Servizio Territoriale dell'Oristanese

Decreto del Presidente della Giunta regionale della Sardegna n° 49 del 05.07.2001 con il quale è stato approvato il piano di valorizzazione delle terre civiche del Comune di Cabras;

Regolamento comunale per la gestione degli usi civici approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 70 del 27.10.1997; parere del 03.11.1997 prot. 24801 rilasciato dall'Assessorato agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della legge regionale 14.03.1994 n° 12.

Il presente provvedimento verrà pubblicato:

- sul sito www.sardegnaagricoltura.it, sezione Atti;
- nell'albo pretorio on line dell'Agenzia per 30 giorni ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69;
- nell'albo pretorio del Comune di Cabras per almeno 15 giorni

Il presente provvedimento verrà trasmesso, per conoscenza, a:

- Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Termini e autorità cui è possibile ricorrere

- ricorso gerarchico al Direttore Generale dell' Agenzia Argea Sardegna entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione;
- ricorso al Commissario regionale per gli usi civici ai sensi dell'art. 29 della legge 16.06.1927 n° 1766.

Il Direttore del Servizio

Roberto Meloni